



COPIA

DELIBERAZIONE N. 85
Codice Ente 10008

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

**Oggetto: FABBISOGNO DI PERSONALE. PIANO TRIENNALE
OCCUPAZIONALE 2020/2022**

L'anno **duemilaventi**, addì **ventinove** del mese di **luglio** alle **ore 11.50** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

MEMBRI	PRESENTI / ASSENTI
SARCHIELLI MICHELE	P
SCARPELLINI CRISTIAN	P
CORNALI LAVINIA	P
CARMINATI ONORINA	P
LOCATELLI PAOLO	P
Totale: 5	Totale: 0

Partecipa il Segretario Comunale Dott. **Santo Russo** essendo legale il numero degli intervenuti il sig. **Michele Sarchielli / Sindaco - Presidente** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la propria deliberazione n. 91 del 17 luglio 2019 con la quale è stato approvato il piano occupazionale 2019/2021 che per il triennio prevede le seguenti assunzioni:

ANNO 2019

Assunzioni a tempo indeterminato:

Cat.	Profilo professionale vacante	Struttura	Tempo	Modalità
C	Istruttore Tecnico – geometra	Settore tecnico	Part time 24 ore indeterminato	Procedure ordinarie di reclutamento: concorso pubblico, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, utilizzo nelle graduatorie secondo normativa vigente. Previo esperimento procedure di mobilità ai sensi dell'34-bis del D. Lgs. n. 165/2001
C	Istruttore Amministrativo	Settore Amministrativo	Full time indeterminato	Procedure ordinarie di reclutamento: concorso pubblico, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, utilizzo nelle graduatorie secondo normativa vigente. Previo esperimento procedure di mobilità ai sensi dell'34-bis del D. Lgs. n. 165/2001
B	Collaboratore Amministrativo	Settore Amministrativo	Part time 18 ore indeterminato	Avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento

Forme flessibili: NESSUNA

ANNO 2020

Assunzioni a tempo indeterminato:

Cat.	Profilo professionale vacante	Struttura	Tempo	Modalità
D	Istruttore Direttivo Contabile	Settore Finanziario	Full time indeterminato	Procedure ordinarie di reclutamento: concorso pubblico, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, utilizzo nelle graduatorie secondo normativa vigente. Previo esperimento procedure di mobilità ai sensi dell'34-bis del D. Lgs. n. 165/2001

Forme flessibili: NESSUNA

Cat.	Profilo professionale vacante	Struttura	Tempo	Modalità
Assunzioni straordinarie e temporanee per esigenze degli uffici				
Convenzionamento per utilizzo parziale di personale appartenente ad altra amministrazione ex art. 14 CCNL 22.01.2004				

ANNO 2021

Assunzioni a tempo indeterminato: NESSUNA

Forme flessibili: NESSUNA

Cat.	Profilo professionale vacante	Struttura	Tempo	Modalità
Assunzioni straordinarie e temporanee per esigenze degli uffici				
Convenzionamento per utilizzo parziale di personale appartenente ad altra amministrazione ex art. 14 CCNL 22.01.2004				

VISTI

- l'art. 39, comma 1 della L. 27.12.1997, n. 449 che così dispone: "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482";
- l'art. 6, comma 4 del Decreto Legislativo n. 165/2001: "Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e

successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico - finanziaria pluriennale”;

- l’art. 6, comma 4-bis del Decreto Legislativo n. 165/2001: “Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti”;
- l’art. 89, comma 5 del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli Enti Locali dissestati e strutturalmente deficitari, gli altri Enti Locali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di Bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l’art. 91 del D.Lgs. 267/2000, a norma del quale gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68”;

DATO ATTO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 17 luglio 2020 si è provveduto all’adempimento previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 165/2001, rilevando l’inesistenza di eccedenze di personale o situazioni di soprannumero;
- con delibera della Giunta Comunale n. 70 del 08 luglio 2020 è stato adottato il Piano delle azioni positive per la piena realizzazione di pari opportunità nel lavoro per il triennio 2020/2022;
- il comune di Almenno San Salvatore non versa in situazioni di deficitarietà strutturale, come si evince dalla tabella dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario - anno 2019 - così come depositata agli atti per l’approvazione del rendiconto della gestione finanziaria 2019;

VISTO l’articolo 41 del Decreto Legge n. 66/2014 ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche che registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell’anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto e dato atto che;

- l’indicatore dei pagamenti dell’anno 2019 del Comune di Almenno San Salvatore, elaborato sulla base dello schema di cui all’art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e pubblicato sul sito dell’ente evidenzia il rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;
- nel corso del 2020, prima di procedere ad assunzioni di personale sarà certificato dagli organi competenti il rispetto del limite relativo al suddetto indice di tempestività;

RICHIAMATO il vigente impianto normativo relativo al rispetto dei vincoli di personale, ed in particolare, il comma 557 della L. 296/2006, come da ultimo modificato dal DL 90/2014:

“557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;*
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;*
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.*

557-bis. Ai fini dell’applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all’art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

557-quater. Ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 25/2014 della Corte dei Conti Sezione Autonomie con la quale è chiarito che a decorrere dall’anno 2014 il nuovo parametro cui è ancorato il contenimento della spesa di personale è la spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico;

DATO ATTO, ai fini del rispetto della vigente normativa e per la definizione del Piano occupazionale per il triennio 2020-2022, nonché per il piano annuale di assunzioni dell’anno 2020 di questa Amministrazione comunale:

- che la spesa di personale, calcolata ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevista per l’anno 2020, rispetta il limite della spesa media di personale sostenuta nel triennio 2011-2013, come da allegato “A” alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- che in relazione agli obblighi riguardanti le assunzioni obbligatorie di cui all'art. 3 della L. 12.03.1999, n. 68, questa Amministrazione Comunale non raggiunge il contingente di personale previsto; pertanto, non deve provvedere a tale tipologia assunzionale per l'anno 2020;

CONSIDERATO che il calcolo delle capacità assunzionali posto alla base del piano occupazionale di cui alla delibera GC n. 91/2019, è stato predisposto in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014, il quale prevede per gli enti locali le capacità assunzionali pari al 100% del personale cessato nell'anno precedente a prescindere dall'inquadramento, oltre al calcolo dei resti derivanti dall'ultimo quinquennio calcolati come indicato dalla deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia n. 23/2017;

VISTO l'art. 33, comma 2, del D.L. 34 del 30.04.2020, nel testo risultante dalla legge di conversione 28 giugno 2019 n. 58, come modificato dall'art. 1, comma 853, lett. a), b), e c), della legge 27 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che dispone:

"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

VISTA la circolare interpretativa, n.17102/110/1 – Uff. V affari territoriali emanata, al fine di dettare indirizzi in ordine alle modalità applicative del predetto decreto;

VISTA la deliberazione n. 74/2020 del 28.05.2020, della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo della Lombardia, che afferma:

"Com'è noto, il piano triennale del fabbisogno del personale, previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, rappresenta, nell'ambito del concetto della programmazione, uno strumento diretto a rilevare le esigenze dell'amministrazione, si sviluppa in prospettiva triennale ed è adottato annualmente in relazione alle mutate esigenze. Si tratta, cioè, di uno strumento programmatico che precede l'attività assunzionale dell'Ente e ne costituisce, nel rispetto dei vincoli finanziari, un indispensabile presupposto. Esso, tuttavia, essendo preliminare e distinto dalla procedura assunzionale, non può segnare con la sua adozione la data per l'individuazione della normativa da applicare a detta procedura, e segnatamente ai criteri di determinazione della relativa spesa, sottoposta, invece, sulla base del principio tempus regit actum, alla normativa vigente al momento delle procedure di reclutamento. Più chiaramente, alle procedure assunzionali successive alla data del 20 aprile 2020, in assenza di una disciplina transitoria dettata dal legislatore, va applicata la nuova normativa di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, indipendentemente dalla precedente adozione del piano di fabbisogno, che si configura, per quanto già detto, come strumento flessibile allo jus superveniens in materia di spesa del personale. Giova richiamare, al riguardo, la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 25/SEZAUT/2014/QMIG, laddove ha avuto modo di affermare che "è da ... escludere la possibilità di considerare virtualmente esistente una spesa di personale solamente programmata, ma non effettuata (cd. "effetto prenotativo" della spesa)";

RITENUTO di procedere al ricalco delle capacità assunzionali dell'Ente in base a quanto disposto dall'art. 33, comma 2, del D.L. 34 del 30.04.2020, tenendo conto dell'interpretazione contenuta nella citata circolare

ministeriale del 08.06.2020 e disponendo come annualità di riferimento per la spesa il rendiconto 2018 e per l'entrata il triennio 2017-2019;

VISTO il calcolo riportato nella tabella sottostante:

Voci	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Entrata Titoli I - II - III	2.986.683,14	3.042.953,32	2.945.232,15
Totale entrata triennio	8.974.868,61		
Fondo crediti dubbia esigibilità 2018	16.000,00		
Totale entrata	8.958.868,61		
Media	2.986.289,54		
Spesa del personale 2018	681.520,63		
Rapporto spesa del personale/entrate correnti	22,82%		
Limite di spesa	26.90%		
Capacità assunzionali (17% della spesa del personale)	115.858.51		
Bonus residui	5.292,75		
Totale	121.151,26		

PRESO ATTO che l'Ente si colloca al di sotto del valore soglia più basso della fascia prevista dal DL 34/2020 e, pertanto, nel 2020 può sostenere spese aggiuntive pari al 17% della spesa del personale 2019, oltre ai resti assunzionali derivanti dal quinquennio precedente per un totale complessivo pari a € 121.151,26.;

PRESO ATTO altresì che questo ente, alla data odierna, nel rispetto delle previsioni contenute nel piano del fabbisogno triennale 2019_2021, ha concluso le procedure per l'assunzione di:

Anno 2019:

- n. 1 Istruttore Tecnico Geometra - categoria C - ec. C1 - part time 24 ore mediante procedura concorsuale iniziata nel 2019 determinazione settore finanziario n. 466 del 11/11/2019 e conclusa a luglio 2020 determinazione settore finanziario n. 249 del 08/07/2020;
- n. 1 Istruttore Amministrativo - categoria C - ec. C1 - full time mediante scorrimento di graduatoria di altro Ente Locale conclusa a ottobre 2019 determinazione settore finanziario n. 367 del 10/09/2019;

Anno 2020:

- n. 1 Istruttore Direttivo Contabile - categoria D - ec. D4 - full time mediante procedura di mobilità volontaria conclusa ad aprile 2020 determinazione settore finanziario n. 78 del 14/02/2020;

CONSIDERATA la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'ente, che con deliberazione di Giunta Comunale ha provveduto alla ricognizione ed all'aggiornamento della struttura organizzativa dei servizi, dalla quale non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D.lgs n.165/2001 e smi allegato b);

ATTESO che al fine di garantire la funzionalità, la continuità e la qualità dei servizi resi alla cittadinanza si rende necessario, per l'anno 2020, provvedere all'assunzione della figura professionale sottoindicata, peraltro già inserita nel piano del fabbisogno finanziario 2019/2021 (deliberazione di Giunta comunale n.91 del 19.07.2019, il cui costo ammonta a:

NUMERO UNITA'	PROFILO PROFESSIONALE	Pos. Econ.	Stipendio tabellare	Indennità comparto	CPDEL	INADEL	INAIL	IRAP	ONERI	Finanziamento assunzioni
1	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	B3	19.063,80	417,72	4.649,45	1.191,67	97,68	1.660,52	5.938,80	27.134,84

RILEVATO quindi che l'importo annuo necessario per la copertura delle spese relative all'assunzione del personale previste nel presente piano, che ammonta complessivamente a € 27.134,84.=", non supera le capacità assunzionali dell'ente per l'anno 2020;

DATO ATTO che del Programma triennale delle assunzioni 2020-2022 - Piano occupazionale 2020 verrà data apposita informazione alle RR.SS.UU. dell'Ente;

RICHIAMATO l'articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002) che recita: "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.";

PRESO ATTO:

- del rispetto dei vincoli relativi alla spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;
- della ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 effettuata con propria deliberazione n. 91 del 17/07/2019;
- dell'adozione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità per il triennio 2020/2022, adottato con propria deliberazione n. 70 del 08/07/2020;
- dell'adozione del Piano esecutivo di gestione per l'anno 2020, approvato con propria deliberazione n. 71 del 08.07.2021;
- del rispetto dei termini per l'approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022 (delibera CC n. 16 del 22/05/2020) con avvenuta trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche e del Conto Consuntivo 2019 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 17.06.2020 (in corso di approvazione da parte del Consiglio Comunale nella seduta del 30.07.2020);

ATTESO CHE i contenuti del presente Piano del Fabbisogno del Personale per il triennio 2020/2022 integrano e modificano il DUP approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 22.05.2020;

DATO ATTO che la spesa relativa a tali assunzioni è prevista negli stanziamenti nel bilancio di previsione 2020/2022 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22.05.2020;

VISTO

- il CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018;
- l vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull' organizzazione generale degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

ACQUISITI, ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, i pareri preventivi favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del presente atto;

VISTO il parere favorevole del Revisore unico dei conti;

A voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il "Programma triennale delle assunzioni per il triennio 2020/2022" ed il "Piano occupazionale 2020" prevedendo, nel corso del triennio di riferimento, le seguenti assunzioni di personale:

ANNO 2020

Assunzioni a tempo indeterminato:

Cat.	Profilo professionale vacante	Struttura	Tempo	Modalità
B3	Collaboratore Amministrativo	Settore Amministrativo	Full time indeterminato	Procedure ordinarie di reclutamento: concorso pubblico, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, utilizzo nelle graduatorie secondo normativa vigente. Previo esperimento procedure di mobilità ai sensi dell'34-bis del D. Lgs. n. 165/2001
	eventuale turn over	Tutti i settori		come sopra

Forme flessibili:

Cat.	Profilo professionale vacante	Struttura	Tempo	Modalità
Assunzioni straordinarie e temporanee per esigenze degli uffici				
Convenzionamento per utilizzo parziale di personale appartenente ad altra amministrazione ex art. 14 CCNL 22.01.2004				

ANNO 2021

Assunzioni a tempo indeterminato:

	eventuale turn over	Tutti i settori		come sopra
--	---------------------	-----------------	--	------------

Forme flessibili:

Cat.	Profilo professionale vacante	Struttura	Tempo	Modalità
Assunzioni straordinarie e temporanee per esigenze degli uffici				
Convenzionamento per utilizzo parziale di personale appartenente ad altra amministrazione ex art. 14 CCNL				

22.01.2004

ANNO 2022

Assunzioni a tempo indeterminato:

eventuale turn over	Tutti i settori		come sopra
---------------------	-----------------	--	------------

Forme flessibili:

Cat.	Profilo professionale vacante	Struttura	Tempo	Modalità
Assunzioni straordinarie e temporanee per esigenze degli uffici				
Convenzionamento per utilizzo parziale di personale appartenente ad altra amministrazione ex art. 14 CCNL 22.01.2004				

- DI DARE ATTO**, sulla base dei conteggi riportati in premessa che qui espressamente si approvano, che la capacità assunzionali per l'anno 2020, calcolata come indicato dall'art. 33, comma 2, del D.L. 34 del 30.04.2020, nel testo risultante dalla legge di conversione 28 giugno 2019 n 58, come modificato dall'art. 1, comma 853, lett. a), b), e c), della legge 27 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è pari a € 121.151,26.=;
- DI DARE ATTO** che l'importo annuo necessario per la copertura delle spese relative all'assunzione del personale previste nel presente piano, che ammonta complessivamente a 27.134,84, non supera le capacità assunzionali dell'ente per l'anno 2020;
- DI DARE ATTO** che il finanziamento dei costi occorrenti per i posti individuati nella presente programmazione è previsto negli appositi capitoli di spesa del Bilancio di Previsione triennale 2020-2022 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22.05.2020;
- DI DARE INCARICO** al Responsabile del Settore Finanziario, affinché provveda, per quanto di competenza, entro i termini sopra indicati e nel rispetto di tutte le norme previste nel D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ad effettuare e concludere le procedure per la copertura del posto sopra indicato;
- DI RECEPIRE** i contenuti del presente Piano del Fabbisogno del Personale per il triennio 2020/2022 che integrano e modificano il DUP approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 22.05.2020;
- DI RISERVARSI** la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro riferimento normativo relativamente al triennio 2020/2022;
- DI RENDERE** immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di consentire l'avvio delle procedure per l'assunzione della figura professionale prevista per l'anno 2020;

Parere di regolarità tecnico-procedurale e contabile: favorevole
f.to Il Responsabile del Settore 2: Tarsilla Botti

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to Michele Sarchielli

Il Segretario Comunale
F.to Santo Russo

REFERATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi degli artt. 124 e 125 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267, in data odierna viene pubblicata in copia all'albo pretorio ove resterà per 15 giorni consecutivi e contestualmente viene data comunicazione ai capigruppo consiliari.

Almenno San Salvatore, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Santo Russo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio nelle forme di legge, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134,
() terzo comma - T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267.
(X) quarto comma - T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267.

Almenno San Salvatore, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Santo Russo

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Almenno San Salvatore, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO